



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Ordinanza n. 40 del 28 maggio 2026

Disposizioni derogatorie, ai sensi dell'articolo 5 ter comma 5 del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, dell'articolo 11 commi 1 e 2 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 13, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, finalizzate alla semplificazione e alla accelerazione della fase di attuazione degli interventi di demolizione pubblica, di riparazione e ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sui beni del patrimonio artistico e culturale e degli interventi previsti dai piani commissariali di cui all'art. 5 ter del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.

Il Commissario Straordinario del Governo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia, prof. avv. Marcello Giuseppe Feola, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2026 al n. 346;

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, recante il "*Codice della protezione civile*";

VISTE le disposizioni di cui al Capo III del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

VISTI, in particolare, l'articolo 17, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017, e il successivo articolo 18, comma 2, il quale dispone che, per l'esercizio delle funzioni di sua competenza, "*il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo*";

VISTO l'articolo 1, comma 596, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale prevede che il termine



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

della gestione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

VISTO il decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'articolo 11, comma 1, il quale, *“senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente”*, estende *“alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale”*, tutte le *“disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo”*, fra cui quelle dettate dal successivo comma 2 dello stesso articolo 11, il quale prevede che i poteri di ordinanza del Commissario straordinario *“sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE”*;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 13, commi 4-bis e 4-ter, i quali prevedono, rispettivamente, che *“Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”* e che *“Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale,*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto”;

VISTO il decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, in particolare l'articolo 5 ter, comma 5, il quale dispone che *“Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche mediante ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono comunicate al Presidente della regione Campania e al Presidente del Consiglio dei ministri. Ai provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”;*

VISTA l'Ordinanza n. 11 del 17 febbraio 2020 concernente *“Approvazione del quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017”.*

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 4 del 31 maggio 2023, ad oggetto: *“Approvazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 5 ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n.9 del 2023, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme nonché ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili per il contrasto al dissesto idrogeologico relativo ai comuni dell'Isola di Ischia”,* come integrata dall'Ordinanza Speciale n. 8 del 13 settembre 2024, ad oggetto *“Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni”;*

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 6 del 23 dicembre 2023, avente ad oggetto la *“Rimodulazione del quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017. Disciplina delle procedure realizzative degli interventi”;*

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”* e, in particolare:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- l'articolo 1, comma 684, che prevede che: *“A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato da ultimo dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, fino al 31 dicembre 2024, il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione previsti dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché le relative risorse finanziarie sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Conseguentemente, il medesimo Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 subentra nella titolarità della contabilità speciale istituita per l'emergenza con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 948 del 30 novembre 2022”*;
- l'articolo 1, comma 685, che prevede che: *“Per le attività di assistenza alla popolazione di cui al comma 684 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Il medesimo Commissario straordinario provvede altresì all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i comuni dell'isola di Ischia. A tal fine, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario straordinario individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione,*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive”;

VISTA l'Ordinanza n. 32 del 28 marzo 2025 recante “*Misure attuative delle disposizioni vigenti riguardanti il Piano degli interventi emergenziali ex OCDPC n. 948/2022, armonizzazione delle disposizioni derogatorie sugli interventi pubblici di competenza del Commissario straordinario e disciplina degli interventi di ricostruzione privata e delocalizzazioni in attuazione dell'articolo 1, comma 685 della legge 30 dicembre 2024, n. 207*”;

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 12 del 30 maggio 2025 recante “*Disposizioni in materia di Contributo di Autonoma Sistemazione e misure varie in materia di ricostruzione privata, pubblica e degli edifici ecclesiastici*”;

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 17 del 30 dicembre 2025, avente ad oggetto: “*Approvazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 5 ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n. 9 del 2023, come integrato dalla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nei Comuni di Barano d'Ischia, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana*”;

VISTO il Piano di gestione forestale approvato con Decreto commissariale n. 2617 del 31 luglio 2025;

VISTO il Piano di Ricostruzione ex art. 24-bis del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 256 del 6 ottobre 2025;

CONSIDERATO che, in presenza dell'articolato quadro programmatico e pianificatorio venuto a definizione con i richiamati atti approvativi, appare necessario dare un forte, deciso ed immediato impulso alla relativa fase attuativa mediante l'adozione di adeguate misure di semplificazione e di accelerazione delle procedure, fra le quali l'esercizio dei poteri derogatori previsti dall'articolo 5 ter, comma 5, del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

27 gennaio 2023, n. 9, dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dall'articolo 13, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prima trascritti, da esercitarsi nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, nonché della legge penale, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

RITENUTO, infine, di dover disporre che la presente ordinanza sia dichiarata provvisoriamente efficace, esecutoria ed esecutiva, ai sensi dell'art. 33 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, richiamato dall'art. 5-ter, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, al fine di garantire l'indilazionabile avvio e/o prosecuzione delle attività di attuazione degli atti programmatori e pianificatori prima richiamati, dovendo considerare a tal fine che la significativa mole degli interventi previsti, fra cui principalmente quelli di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 5-ter del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, vanno prioritariamente realizzati nei periodi di favorevole condizione metereologica;

DISPONE

Articolo1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicano agli interventi di demolizione pubblica, di riparazione e di ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sui beni del patrimonio artistico e culturale e agli interventi previsti dai piani commissariali di cui all'art. 5 ter del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.
2. Gli interventi emergenziali in corso di esecuzione continuano ad essere disciplinati dall'Ordinanza n. 32 del 28 marzo 2025.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Articolo2

(Procedure di affidamento)

1. La Struttura Commissariale costituita per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia procede, in deroga all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36/2023, all'affidamento di servizi, forniture e lavori nei modi seguenti:
 - a) tramite affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore ad € 140.000 e fino alla soglia europea di cui all'articolo14, comma1, lett. c), del decreto legislativo n. 36/2023, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, selezionati all'interno dell'elenco degli operatori economici istituito presso la Struttura Commissariale;
 - b) tramite affidamento diretto dei lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 e fino ad € 1.000.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di adeguate qualificazioni economico-finanziarie e tecnico-professionali, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, selezionati all'interno dell'elenco degli operatori economici istituito presso la Struttura Commissariale;
 - c) tramite procedura negoziata senza bando, per lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000 e fino alla sogliaeuropea di cui all'articolo14, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, in possesso di adeguate qualificazioni economico-finanziarie e tecnico-professionali, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, selezionati all'interno dell'elenco degli operatori economici istituito presso la Struttura Commissariale, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, in deroga all'articolo 108 comma 3 del decreto legislativo n. 36/2023, del criterio del prezzo più basso.
2. La scelta degli operatori economici, sia per l'affidamento diretto che per la procedura negoziata senza bando, deve avvenire nel rigoroso rispetto del principio di rotazione e comunque in osservanza dei principi stabiliti dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36/2023.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

3. L'importo di cui al precedente comma 1, lettera a), per i servizi di ingegneria e architettura, è determinato applicando il d.m. 17 luglio 2016, con l'applicazione automatica e vincolata della riduzione del 20%.
4. L'importo di cui al precedente comma 1, lettera b), è determinato applicando la riduzione automatica e vincolata del 10%.
5. Per le procedure di affidamento di cui al precedente comma 1, lett. c), da aggiudicare con il prezzo più basso, nella lettera di invito è obbligatorio specificare che non saranno ritenute convenienti offerte che presentino un ribasso percentuale inferiore al 10% sull'importo a base d'asta. Gli operatori economici che presentano un'offerta con ribasso percentuale inferiore al 10% sull'importo a base d'asta sono esclusi dalla procedura.
6. Alle procedure di affidamento di cui al precedente comma 1, lett. c), si applicano le seguenti disposizioni derogatorie:
 - a) il termine per la ricezione delle offerte è stabilito in dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito da parte degli operatori economici individuati;
 - b) il termine di cui all'articolo 88, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023 per la comunicazione a tutti gli offerenti delle ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara è ridotto a tre giorni;
 - c) è sempre consentita la possibilità di non richiedere, ai fini della partecipazione, la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 36/2023;
 - d) è sempre consentita, senza necessità di una specifica motivazione, la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori;
 - e) in deroga all'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo n. 3562023, la Struttura



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Commissariale e tutti gli altri Soggetti Attuatori operano quali stazioni appaltanti avvalendosi delle rispettive strutture tecnico amministrative.

7. Alle procedure di affidamento di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 36/2023 si applicano le seguenti disposizioni derogatorie:
 - a) in caso di affidamento di lavori, il termine minimo per la ricezione delle offerte è stabilito in quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 dello stesso decreto legislativo n. 36/2023;
 - b) in caso di affidamento di servizi e forniture, il termine minimo per la ricezione delle offerte è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 dello stesso decreto legislativo n. 36/2023;
 - c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36/2023.
8. La disposizione di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023 trova applicazione anche alle procedure negoziate senza bando.
9. Al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di esecuzione dei lavori, può essere inserito nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. L'impegno al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
10. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente Ordinanza, si può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Struttura Commissariale o dei Soggetti Attuatori interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del Comune nel cui territorio ricade il bene da espropriare, che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

11. I Soggetti Attuatori, fatta eccezione per la Diocesi di Ischia, possono fare ricorso, con provvedimento motivato, alle disposizioni derogatorie di cui ai commi che precedono.

Articolo 3

(Funzioni attuative del Commissario straordinario e deroghe speciali)

1. Il Commissario straordinario, mediante motivate Ordinanze Speciali adottate nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, nonché della legge penale, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, può disporre, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le disposizioni e le misure necessarie per l'effettuazione in concreto delle attività di progettazione e di esecuzione degli interventi di demolizione pubblica degli edifici, di riparazione e di ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sui beni del patrimonio artistico e culturale e degli interventi previsti dai piani commissariali di cui all'art. 5 ter del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.
2. Le Ordinanze Speciali di cui al comma che precede possono essere adottate a seguito di atto di diffida con il quale il Commissario straordinario abbia intimato l'effettuazione delle attività necessarie e indispensabili per l'effettuazione in concreto delle attività di progettazione e di esecuzione degli interventi oggetto della presente Ordinanza.
3. Le Ordinanze Speciali di cui al comma 1 che precede sono preventivamente comunicate sia alla Compagnia dei Carabinieri di Ischia, sia al Prefetto di Napoli, affinché predisponga, ove lo ritenga necessario, le misure adeguate ad assicurare il concorso delle Forze di polizia.

Art. 4

(Disposizione finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente ordinanza non derivano nuovi oneri a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario.

Articolo 5

(Efficacia ed entrata in vigore)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, al Dipartimento Casa Italia, al Prefetto di Napoli, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla Compagnia dei Carabinieri di Ischia, ad ANAC, a tutti i Soggetti Attuatori e ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d'Ischia e Serrara Fontana ed è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.
2. Al fine di garantire l'indilazionabile avvio e/o prosecuzione delle attività di attuazione degli atti programmatori e pianificatori richiamati in premessa, e dovendo considerare in proposito che la significativa mole degli interventi previsti, fra cui principalmente quelli di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 5-ter del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, vanno prioritariamente realizzati nei periodi di favorevole condizione meteorologica, la presente Ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace, esecutoria ed esecutiva, ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, richiamato dall'art. 5-ter, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.

Il Commissario Straordinario
prof. avv. Marcello Giuseppe Feola